


Comune di Polverara

Provincia di Padova



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

approvato con deliberazione consiliare
n. 56 del 30/11/1993

modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 04/04/2006

*pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 05/04/2006 al 20/04/2006, ai sensi dell'art. 4, comma II dello Statuto comunale*

Il presente Regolamento è in vigore dal 21 aprile 2006

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Art. 1 – Regolamento - finalità</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 2 – La sede delle adunanze</i>	<i>Pag. 1</i>

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

<i>Art. 3 – Esercizio mandato elettivo</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Art. 4 – Diritto di informazione</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 5 – Diritto di presentare interrogazioni – mozioni e interpellanze</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Art. 6 – Proposte di deliberazione e emendamenti</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 7 - Dimissioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 8 – Decadenza (abrogato)</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9 – I Gruppi consiliari</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 10 – Conferenza dei Capigruppo</i>	<i>Pag. 4</i>

COMMISSIONI CONSILIARI

<i>Art. 11 – Commissioni consiliari permanenti</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12 – Competenze</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 13 – Funzionamento e durata in carica</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 14 – Commissioni temporanee o speciali</i>	<i>Pag. 6</i>

ADUNANZE CONSILIARI

<i>Art. 15 – Presidenza e convocazione</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 16 – Ordine del giorno</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 17 – Pubblicità delle sedute</i>	<i>Pag. 7</i>

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

<i>Art. 18 – Deposito degli atti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 19 – Adunanze di prima convocazione</i>	<i>Pag.</i>
<i>Art. 20 – Adunanze di seconda convocazione</i>	<i>Pag. 8</i>

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

<i>Art. 21 – Comportamento dei Consiglieri</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 22 – Attribuzioni del Presidente rispetto al pubblico</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 23 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 23/bis – Registrazioni audio e video</i>	<i>Pag. 9</i>

ORDINE DEI LAVORI

<i>Art. 24 – I Consiglieri scrutatori</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 25 – Comunicazioni</i>	<i>Pag. 10</i>

<i>Art. 26 – Interrogazioni – interpellanze – ordine del giorno</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 27 – Ordine di trattazione degli argomenti</i>	<i>Pag. 10</i>

NORME PER LA DISCUSSIONE

<i>Art. 28 – Norme generali</i>	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 29 – Questione pregiudiziale o sospensiva</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 30 – Fatto personale</i>	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 31 – Mozione di ordine</i>	<i>Pag. 11</i>

VOTAZIONI

<i>Art. 32 – votazione palese</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 33 – votazione segreta</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 34 – Esito delle votazioni</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 35 – Deliberazioni immediatamente eseguibili</i>	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 36 – Proclamazione dell'esito delle votazioni</i>	<i>Pag. 13</i>

TERMINE DELL'ADUNANZA

<i>Art. 37 – Orario di chiusura lavori e continuazione</i>	<i>Pag. 13</i>
--	----------------

DISPOSIZIONI FINALI

<i>Art. 38 – Interpretazione delle norme</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 39 – Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 40 - Diffusione</i>	<i>Pag. 13</i>

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal Testo Unico degli Enti Locali (Tuel) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dallo statuto comunale approvato con delibere consiliari n. 71 del 21 dicembre 1999 e n. 8 del 22 febbraio 2005 – esecutive, e dal presente regolamento che attua quanto dispone l'art. 38, comma 2, dell'ordinamento delle autonomie locali¹.

Art. 2

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Quando si verificano particolari condizioni o per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il Sindaco, sentita la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi, indicati espressamente nell'avviso di convocazione.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.
5. Nelle riunioni aperte è ammessa su autorizzazione del Presidente la facoltà di intervento del pubblico per illustrare situazioni e circostanze di interesse generale.

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 3

Esercizio mandato elettivo

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni consiliari istituite e per l'intera durata delle stesse.
2. Nel caso di assenza la giustificazione deve avvenire mediante motivata comunicazione scritta inviata, prima delle adunanze o al massimo entro i 3 gg. successivi, al Presidente dell'adunanza.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente o momentaneamente dall'adunanza deve, prima di lasciare l'aula, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.
4. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di espressione e di voto.
5. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati,

¹ Art. 38 – comma 2 – D. Lgs. 267/2000 – Consigli comunali e provinciali

Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia.

riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti o affini fino al quarto grado civile. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

6. I Consiglieri comunali sono personalmente responsabili dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dai commi 1 e 4 dell'art. 93 del Tuel 267/2000².

Art. 4

Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere ha diritto, per l'esercizio del suo mandato, di ottenere dagli uffici, dalle aziende ed enti dipendenti dal comune tutte le notizie, le informazioni ed i dati in loro possesso concernenti le rispettive attività o comunque detenuti, previo accordo con i responsabili degli uffici stessi e sentito il Segretario comunale, entro 5 gg. dalla richiesta.

2. Il Consigliere ha altresì diritto, in esenzione a qualsiasi spesa o tributo, ad ottenere copia dei documenti contenenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui al 1° comma, con richiesta motivata scritta.

3. Quando, per la natura del documento o per le sue dimensioni, il rilascio della copia possa pregiudicare la normale attività della struttura, in relazione alle sue dimensioni ed al numero dei procedimenti in essere, con atto motivato del responsabile di struttura comunicato al Consigliere, potrà essere fissato un termine fino a venti giorni per il rilascio della copia.

Art. 5

Diritto di presentare interrogazioni – mozioni e interpellanze

1. Ciascun Consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.

2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta al Sindaco o a ciascun Assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta comunale. L'interpellante può trasformare l'interpellanza in mozione che, in questo caso, verrà scritta all'ordine del giorno della seduta successiva.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Sindaco entro il terzo giorno precedente quello stabilito per l'adunanza del Consiglio. Sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti.

5. Nell'interrogazione deve essere indicato se si chiede la risposta per iscritto. In mancanza di indicazione la risposta viene data oralmente.

6. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza oralmente, subito dopo la trattazione di quelle presentate in

² Art. 93 – D. Lgs. 267/2000: Disposizioni in materia di responsabilità

– comma 1 - Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

– comma 4 - L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle province è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

termini ordinari. Il Consigliere interrogante può rimettere copia del testo al Presidente. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario sono tenuti a dare risposta scritta all'interrogazione nel più breve tempo possibile dandone comunicazione al successivo Consiglio comunale.

7. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

Art. 6

Proposte di deliberazione ed emendamenti

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art. 49 del Tuel 267/2000³ e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, il Sindaco comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale e che verrà sottoposta all'organo competente. La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al Sindaco, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza o al Presidente nel corso della seduta.

Art. 7

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dall'art. 38, comma 8, del Tuel 267/2000⁴.

³ Art. 49 – D. Lgs. 267/2000.

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

⁴ Art – 38 – comma 8 - D. Lgs. 267/2000.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di

2. Le dimissioni del Sindaco sono disciplinate dall'art. 53, comma 3⁵, del Tuel 267/2000 e dall'art. 27 dello Statuto comunale⁶.

Art. 8
Decadenza

(Articolo abrogato in quanto la materia è disciplinata dalla legge e dall'art. 16, comma 3, dello Statuto comunale⁷.)

Art. 9
I Gruppi consiliari

1. La composizione dei gruppi consiliari e la designazione dei capigruppo è disciplinata dall'art. 12 dello Statuto comunale.⁸

Art. 10
Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza è costituita da tutti i Capigruppo dei Gruppi politici presenti in Consiglio comunale.

persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.

⁵ Art. 53 – comma 3 – D. Lgs. 267/2000.

Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

⁶ Art 27 – Statuto comunale - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

⁷ Art 16 – comma 3 – Statuto comunale – Doveri dei consiglieri comunali

I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

⁸ Art. 12 – Statuto comunale – Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

2. Ad essa compete l'informazione preventiva sulle problematiche di pertinenza del Consiglio comunale, l'esame dello svolgimento dei lavori delle commissioni consiliari, il confronto delle varie posizioni politiche in ordine a determinati oggetti.
3. La conferenza viene convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei Gruppi consiliari. È presieduta dal Sindaco.
4. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Ai fini di agevolare i lavori del Consiglio comunale possono essere costituite Commissioni consiliari permanenti aventi le seguenti competenze, ai sensi dell'art. 10 del vigente statuto comunale⁹:
 1. AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO – ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI
 2. URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI – TERRITORIO – AMBIENTE
 3. SERVIZI SOCIALI – ASSISTENZIALI – PARI OPPORTUNITÀ
 4. SERVIZI CULTURALI – SPORTIVI – TEMPO LIBERO – INFORMAZIONE
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da Consiglieri comunali in misura proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari assicurando comunque la presenza di un componente per gruppo consiliare.
3. Il Consiglio comunale, su designazione dei Capigruppo, procede alla costituzione delle Commissioni permanenti. Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente con funzioni vicarie, in caso di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 12

Competenze

1. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire al Consiglio comunale, in sede consultiva per esprimere pareri, in sede redigente nel caso debbano elaborare un testo normativo da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale.

Art. 13

Funzionamento e durata in carica

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Il parere delle Commissioni può essere espresso all'unanimità o differenziato anche per singolo gruppo.
2. Spetta al Presidente di convocare la Commissione e di assicurare il buon funzionamento e andamento dei lavori, redigendo, se richiesto, il verbale sommario della seduta.
3. *(abrogato)*
4. La Commissione a mezzo del Presidente, per pratiche o questioni particolarmente

⁹ Art. 10 – Statuto comunale – Commissioni consiliari ordinarie

1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale a garanzia delle minoranze.

complesse, può richiedere alla Giunta comunale la presenza di uno o più esperti. La Giunta comunale incaricherà il Segretario comunale di impartire le disposizioni del caso.

5. Il Consiglio comunale, su segnalazione del presidente provvede alla decadenza del componente della Commissione che risulti assente senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.

6. La durata in carica delle Commissioni è pari alla durata del Consiglio comunale. I componenti delle Commissioni decadono con la cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale.

Art. 14

Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare di volta in volta la costituzione di Commissioni temporanee o speciali quali Commissioni di studio o Commissioni d'inchiesta al fine di approfondire materie, piani e programmi di rilevante importanza o complessità.

2. La costituzione delle commissioni è tale da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

ADUNANZE CONSILIARI

Art. 15

Presidenza e convocazione

1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, salvo i casi in cui la legge e lo statuto dispongano diversamente.

2. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Sindaco.

3. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo statuto ed il presente regolamento.

4. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

5. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

6. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

7. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione.

8. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale o con altre forme richieste per iscritto dal Consigliere interessato.

9. Qualora un Consigliere risieda fuori dal Comune, deve segnalare alla segreteria (entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o dalla data di emigrazione), un indirizzo nell'ambito del Comune presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione, fermo restando l'obbligo, da parte del Comune, di provvedere ugualmente alla notifica a mezzo del servizio postale.

10. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.

11. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

12. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 16

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, alla conferenza dei Capigruppo e alle Commissioni consiliari permanenti.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 17

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche tranne i casi in cui la pubblicità possa risultare di nocumento al diritto alla riservatezza o ad altri interessi giuridicamente rilevanti.
2. La pubblicità o la segretezza dei lavori consiliari di norma dovrà risultare dall'ordine del giorno.
3. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Presidente di passare, durante la seduta pubblica, in seduta segreta, qualora ritenga che la pubblicità possa far sorgere un evento pregiudizievole.
4. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
5. Prima della seduta del Consiglio comunale oltre che ai Consiglieri, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito al Revisore del Conto e affisso in appositi spazi allo scopo destinati e distribuiti su tutto il territorio comunale.

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 18

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, nel giorno dell'adunanza e nei due giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere depositate presso la segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà essere iniziato l'esame.

Art. 19

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non è validamente costituito e non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune; tale quorum dev'essere assicurato per tutta la seduta.
2. Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente può dichiarare deserta l'adunanza facendone prendere atto a verbale.
3. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di 1^a e 2^a convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti

urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, al fine di verificare la sussistenza del numero legale.

Art. 20

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pur essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. *(abrogato)*

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione. Qualora la seduta di seconda convocazione sia stata prevista nell'avviso di prima convocazione, sarà sufficiente inviare un ulteriore avviso solo ai consiglieri assenti alla prima convocazione o che si siano assentati nel corso della stessa.

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 21

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Il Presidente durante le sedute del Consiglio comunale, mantiene l'ordine, fa osservare il presente regolamento, concede la parola, proclama il risultato delle votazioni.

3. Spetta al Presidente richiamare i Consiglieri che, con il loro contegno, turbano l'ordine della seduta.

4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Art. 22

Attribuzioni del Presidente rispetto al pubblico.

1. Il pubblico, che assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi da ogni comportamento che crei turbativa al corretto ed ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.

2. Il Presidente sospende la seduta e ordina l'allontanamento di chiunque turbi l'ordine.

Art. 23

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 23/bis

Registrazioni audio e video

1. Il Presidente, al fine di documentare l'attività istituzionale del Comune e migliorare le operazioni di verbalizzazione dei lavori consiliari può disporre, anche a richiesta dei Consiglieri, la registrazione, con qualsiasi mezzo audio e audiovisivo, delle adunanze del consiglio. Tutto il materiale della registrazione, a cui può accedere ogni amministratore, va ordinato e conservato agli atti del Comune.
2. Il Presidente può inoltre autorizzare la ripresa audiovisiva delle adunanze, totale o parziale, da parte degli organi di informazione regolarmente iscritti, ai sensi della vigente normativa in materia, al registro del tribunale competente per il territorio.
3. Qualsiasi altra registrazione audio e video delle adunanze consiliari, avente finalità di carattere privato, è vietata. Il Presidente, nel caso contrario, può disporre l'allontanamento dall'aula dei soggetti che deliberatamente violano la presente disposizione, fermo restando il disposto dell'art. 7/bis del Tuel 267/2000¹⁰.
4. Le registrazioni audiovisive sono ammissibili unicamente riguardo alle sedute pubbliche.

ORDINE DEI LAVORI

Art. 24

I consiglieri scrutatori

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve sempre essere rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

¹⁰ Art 7 bis – D. Lgs. 267/2000

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 A 500 euro.

1 bis La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

2. L'organo competente a erogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 25

Comunicazioni

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Art. 26

Interrogazioni – Interpellanze – Ordini del giorno

1. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.
3. L'interrogazione è sinteticamente illustrata nell'ordine dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Presidente può dare direttamente la risposta alla interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute, ciascuna, nel tempo di cinque minuti.
4. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.
5. Complessivamente ciascun gruppo consiliare avrà a disposizione quindici minuti per la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze. Scaduto tale termine il Presidente fa concludere la discussione di quella che è da quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
6. Per le proposte che abbiano per fine di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio (i così detti ordini del giorno) non è necessaria la preventiva iscrizione degli argomenti da trattare all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e i termini della discussione vengono decisi dal Consiglio comunale.

Art. 27

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. E' data facoltà al Presidente o ad altro Consigliere proponente di ritirare l'argomento dall'ordine del giorno.

NORME PER LA DISCUSSIONE

Art. 28

Norme generali

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola del presidente: il Consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomentazioni di altro Consigliere e di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, ne è permesso interrompere il Consigliere.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo – o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere

all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta per non più di dieci minuti ciascuno. Trattandosi di argomenti di particolare rilevanza e complessità, il Consiglio comunale, a maggioranza, può decidere di modificare i limiti di tempo.

5. Il Presidente e l'Assessore delegato per la materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione, senza interrompere l'oratore, con analoghi limiti di tempo.

6. I Consiglieri durante i loro interventi devono attenersi all'oggetto posto in discussione.

7. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto, purché ciascun gruppo abbia espresso la propria opinione in ordine all'argomento.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione.

9. Contro ogni determinazione del Presidente circa l'ordine e la disciplina dell'Assemblea, ciascun Consigliere ha facoltà di appellarsi al Consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

10. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 29

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali o procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, può essere proposta anche da un solo Consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di dieci minuti.

2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.

3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 30

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.

2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il Consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Art. 31

Mozione d'ordine

1. I richiami riguardanti il regolamento o l'ordine del giorno, le modalità o le priorità di discussione o di votazione e le conseguenti proposte per un diverso e migliore ordine dei lavori, hanno la precedenza sulla questione principale.

2. A tale riguardo il Consigliere può presentare una mozione d'ordine su cui possono parlare solo un oratore a favore e uno contro e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide per alzata di mano.

LE VOTAZIONI

Art. 32

Votazione palese

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata normalmente, in forma palese, per alzata di mano, salvo che la maggioranza dei Consiglieri presenti chieda la votazione per appello nominale.
2. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
3. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
4. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima gli astenuti ad indicare la loro posizione, dopo a votare coloro che sono favorevoli e contrari.
5. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

Art. 33

Votazione segreta

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e che non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce la modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.
3. I Consiglieri che si astengono dalla votazione, sia palese che segreta, sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché sia preso atto a verbale.

Art. 34

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni di Consiglio sono adottate con la presenza prevista dai precedenti artt. 19 e 20 e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che la legge o lo statuto non richiedano maggioranze diverse.
2. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Art. 35

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 36

Proclamazione dell'esito delle votazioni

1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente.
2. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare e dispone l'immediata rinnovazione.

TERMINE DELL'ADUNANZA

Art. 37

Orario di chiusura dei lavori e continuazione

1. Di norma i lavori del Consiglio terminano alle ore 24.00.
2. Il Consiglio può decidere nel corso dell'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolarmente importanza od urgenza.
3. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in mancanza, fissando la data in cui il Consiglio sarà aggiornato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno senza bisogno di ulteriore convocazione, fatta eccezione per i Consiglieri assenti.
4. Nella seduta del Consiglio comunale riconvocato per completare la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono essere riproposte interrogazioni, salvo quelle urgenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Interpretazione delle norme

1. L'interpretazione del presente regolamento è demandata al Consiglio comunale.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, dello Statuto comunale¹¹.

Art. 40

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata a cura del Sindaco ai Consiglieri comunali.
2. Copia del regolamento dovrà essere depositato nella sala delle adunanze del Consiglio comunale.

¹¹ Art 4 – comma 2 – Statuto comunale – I regolamenti comunali

I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.